



SEZIONE CLUB ALPINO ITALIANO di AMATRICE

STATUTO

approvato dall'Assemblea dei Soci straordinaria del 09.06.2013

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

- Art. 1 (Denominazione e durata)
- Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 (Scopi)
- Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

- Art. 5 (Soci)
- Art. 6 (Ammissione)
- Art. 7 (Quota associativa)
- Art. 8 (Durata)
- Art. 9 (Dimissioni)
- Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)
- Art. 11 (Sanzioni disciplinari)
- Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

- Art. 13 (Organi della Sezione)



ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 14 (Assemblea)
- Art. 15 (Convocazione)
- Art. 16 (Partecipazione)
- Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)
- Art. 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 19 (Composizione e funzioni)
- Art. 20 (Durata e scioglimento)
- Art. 21 (Convocazione)
- Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

- Art. 23 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

- Art. 24 (Compiti del Tesoriere)
- Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

- Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

- Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

- Art. 29 (Costituzione)

TITOLO VII - PATRIMONIO

- Art. 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

- Art. 31 (Esercizio Sociale)
- Art. 32 (Scioglimento)



TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 (Disposizioni generali e rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)



[Handwritten signature]



TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Amatrice l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Amatrice" con sigla "CAI - Sezione di Amatrice", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, che continua l'attività della Sezione di Amatrice del Club Alpino Italiano fondata nel 1995. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del LAZIO.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, gratuità delle cariche sociali, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche.



naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) svolgere attività di produzione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione di quotidiani);

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la mediateca, la cartografia e l'archivio. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

1. sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo;

2. sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;

3. sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;

4. sono soci giovani i minori di anni diciotto;

E' ammessa l'adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale che comprende il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e la copertura assicurativa;

c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.



Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.



TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative e gli eventuali contributi a carico dei Soci;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il dieci per cento Soci maggiorenni della Sezione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare numero uno deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno



